

La sentenza di Strasburgo cosa cambia nella legislazione italiana?

Assolutamente niente. I suoi principi si applicheranno al singolo caso della coppia. Poi, se vorrà, l'Italia potrà ricorrere contro la decisione della Corte in Grand Cham-

bre. Peraltro la sentenza in questione cozza con quella presa dalla stessa Corte lo scorso 3 novembre e secondo cui - in ragione del carattere sensibile della materia "procreazione assistita" e delle divergenti normative vigenti negli Stati - ciascuno di essi ha un ampio margine decisionale. **Che grande confusione però...**

Sì, così grande da non poter essere che voluta per scatenare pressioni sulla Consulta italiana e sperare in un'archiviazione della legge 40. Si tenta ormai da troppo tempo, da parte delle solite lobby, di cambiare la visione giuridica delle nostre corti. Lo impediremo.

Viviana Dalloiso

Un "attacco" cominciato nel 2005

DI EMANUELA VINAI

Sono molti, troppi gli attacchi per via giudiziaria portati alla legge 40. Tutto comincia nel luglio del 2005, a un anno appena dall'entrata in vigore della norma, quando il tribunale di Cagliari solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 nel caso di una portatrice sana di beta-talassemia cui era negato il ricorso alla diagnosi pre-impianto. A novembre 2006 arriva la dichiarazione di «manifesta inammissibilità» da parte della Corte costituzionale che, con l'ordinanza n. 369, afferma come il divieto è «desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori».

Settembre 2007: il tribunale di Cagliari ci riprova e riconosce che la diagnosi pre-impianto è consentita «sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40»; mentre nel gennaio 2008, il Tar del Lazio annulla le linee guida per l'applicazione della legge per «eccesso di potere» e solleva questione di costituzionalità delle norme sull'articolo 14.

Nuova questione di costituzionalità in agosto 2008: il tribunale di Firenze ripropone «il problema del limite della creazione di soli tre embrioni che risulta gravemente lesivo della salute delle donne» e formula u-

na richiesta per ampliare la possibilità di crioconservazione degli embrioni sovrannumerari. La Consulta, con sentenza 151/2009, «deroga» al divieto di crioconservazione e, dichiarando incostituzionale una parte del comma 2 dell'articolo 14, abroga il limite della produzione di tre embrioni da trasferire con un unico impianto, permanendo il divieto di distruzione degli embrioni sovrannumerari. Norma confermata dalla stessa Corte con l'ordinanza 97/2010, con cui ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal tribunale di Milano sul ricorso di due coppie che chiedevano di poter effettuare la diagnosi pre-impianto perché portatori di malattie genetiche.

Gennaio 2010: il tribunale di Salerno autorizza la diagnosi genetica pre-impianto per una coppia fertile portatrice di malattia ereditaria, in deroga alla legge che consente le pratiche di fecondazione solo per casi di sterilità e di infertilità. Infine, a maggio 2012, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul divieto di fecondazione eterologa previsto dall'articolo 4, comma 3. I giudici della Consulta, nel rinviare gli atti ai tribunali di Firenze, Catania e Milano, li hanno invitati a considerare la sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che, ribaltando in appello la sentenza di primo grado, ha stabilito la legittimità del divieto di fecondazione eterologa.